

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5036 del 05/09/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. RADIS srl con sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e verniciatura legno in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.280. Modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022-3384 del 04/07/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5219 del 04/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **RADIS srl** con sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e verniciatura legno in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.280. **Modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022-3384 del 04/07/2022.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA

l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022-3384 del 04/07/2022 a favore della Ditta **Radis srl** (C.F./P.IVA 02141460390), avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n. 280, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi);

l'istanza presentata al Comune di Ravenna - SUAP - in data 19/07/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG.2024/135478 - Pratica Sinadoc 26870/2024, dalla Ditta **Radis srl** (C.F./P.IVA 02141460390), avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n 280 con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina n.2022-3384 del 04/07/2022 sopra richiamata, a seguito della installazione di una nuova cabina di verniciatura; rimangono invariati i restanti titoli abilitativi ricompresi nell'AUA;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.309/2023 .

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna nel 2016 e annualmente rinnovata. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 della suddetta Convenzione, sono state specificate le residue funzioni in materia ambientale attribuite alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che vengono esercitate tramite Arpae SAC (tra cui l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi)

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. **26870/2024**, emerge che:

- La Ditta Radis srl ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022/3384 del 04/07/2022 al SUAP del Comune di Ravenna in data 19/07/2024;
- La modifica sostanziale richiesta è relativa all'assetto emissivo autorizzato e prevede l'installazione di n.5 nuovi punti di emissione (da E9 ad E13) a seguito dell'implementazione dell'attività di lavorazione del legno (falegnameria) e l'introduzione dell'attività di verniciatura dei manufatti realizzati.
- I restanti titoli abilitativi ricompresi nell'AUA precedente, rimangono invariati.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 19/07/2024 (PG 2024/135478) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti ;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG 2024/136535);

ACQUISITE le richieste di documentazione integrativa da parte del Servizio Territoriale ARPAE in merito alle emissioni in atmosfera e alla valutazione di impatto acustico e inviate alla Ditta dal SUAP in data 27/08/2024 e 28/08/2024;

VISTA la richiesta di proroga presentata dalla Ditta in data 05/09/2024 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta e sopra richiamata e la proroga concessa da ARPAE SAC con PG. 2024/161895 , fino al 27/12/2024;

ACQUISITE le integrazioni in data 14/11/2024 (ns PG 2024/205687) che sono risultate esaustive per la matrice "emissioni in atmosfera" ma non per l'impatto acustico, pertanto il Comune di Ravenna ha richiesto ulteriore documentazione a chiarimento;

DATO atto che, a seguito delle integrazioni presentate dalla Ditta per l'impatto acustico, il Comune di Ravenna ha espresso parere sfavorevole, acquisito da ARPAE SAC con PG. 2025/38636, a seguito del quale questo Servizio ha proceduto con la comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/1990 e smi (ns PG. 2025/47981 del 13/03/2025), indicando 10 giorni per la presentazione della documentazione necessaria al superamento degli stessi;

VISTA la richiesta di proroga presentata dalla Ditta in data 26/03/2025 (ns PG. 2025/56634) per la presentazione della documentazione necessaria al superamento dei motivi ostativi e la proroga concessa da ARPAE SAC con PG. 2025/60790 del 31/03/2025, fino al 14/04/2025;

VISTA la documentazione presentata dalla Ditta al SUAP in data 02/04/2025, acquisita da ARPAE SAC in data 04/04/2025 (ns PG. 2025/63819) e che la stessa è risultata completa ed esaustiva;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fini dell'adozione della presente modifica sostanziale dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 18/12/2024 per le emissioni in atmosfera (PG. 2024/229261 del 18/12/2024);
- Parere in merito alla conformità urbanistica e edilizia del Comune di Ravenna (PG. 2025/66825 del 08/04/2025);
- Parere del Comune di Ravenna per l'impatto acustico (PG. 2025/149736 del 22/08/2025).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE in data 06/08/2024;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale a favore della Ditta Radis srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n 280 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Radis srl** (C.F./P.IVA 02141460390), avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n 280 a seguito di **modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022-3384 del 04/07/2022, nella persona del suo Rappresentante pro tempore;**
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con **Determina Dirigenziale n.2022-3384 sopra richiamata;**
3. **DI DARE ATTO** altresì che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC - Modificata
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia, acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC - Invariato;
 - autorizzazione alle acque reflue domestiche in acque superficiali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale - Invariato;
 - comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC - Invariato.
4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

l'Allegato C) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento in acque superficiali;

l'Allegato D) riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico si evidenzia che lo stesso risulta coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

L'azienda Radis srl svolge attività di lavorazione legno e produzione di ghiaccio secco per trattamenti antitarlo e disinfestazione nel sito di Via Faentina, n.280/282 in Comune di Ravenna.

Per quanto attiene la lavorazione del legno i seguenti macchinari risultano collocati nel reparto falegnameria e sono posti sotto aspirazione:

- Scorniciatrice
- Pantografo
- Toupie
- Sega radiale
- Sega circolare
- Pialla a filo
- Listellatrice
- Pialla a spessore
- Carteggiatrice
- Sega a nastro

le emissioni che ne derivano sono convogliate al punto di **Emissione E1 - Reparto Falegnameria** avente Portata massima pari a 12.000 Nmc/h. Su tale emissione è prevista l'installazione di un filtro a maniche a scuotimento meccanico; la grammatura del tessuto (400 g/mq) e la velocità di filtrazione (< 0.02 m/s) sono conformi alle vigenti norme tecniche. Oltre all'emissione convogliata sopra descritta sono presenti anche n.2 aspiratori mobili a singola manica non convogliati. I quantitativi di legno lavorato (prevalentemente pino) sono pari a 2.000 t/anno. L'emissione è attiva per 8 h/giorno, 220 giorni /anno ed ha altezza dal suolo pari a 9 metri.

In area esterna

Emissione E2 - Produzione ghiaccio secco (Portata massima di emissione pari a 7.000 Nmc/h. Il ghiaccio secco, che sarà successivamente impiegato nei trattamenti antiparassitari di cereali e nei trattamenti antitarlo, viene prodotto mediante apposito macchinario a partire da bombole di anidride carbonica liquida. Le mattonelle o i pellets di ghiaccio secco vengono poi manualmente posti all'interno di contenitori frigoriferi deputati al trasporto. L'anidride carbonica che si genera dal processo viene captata e convogliata in atmosfera mediante l'emissione E2. Detta emissione, la cui temperatura è -20 °C, non è dotata di sistemi di abbattimento, è attiva per 8 h/giorno ed ha altezza dal suolo pari a 14 metri.

Emissione E3 - Celle fumigazione 3 e 4, emissione E4 - Cella fumigazione 1 ed emissione E5 - Cella fumigazione 2 (aventi una Portata massima pari a 2500 Nmc/h ciascuna). Dette emissioni derivano dal trattamento di fumigazione di manufatti lignei in n.4 celle di fumigazione ad anidride carbonica. Dopo l'introduzione dei manufatti e del ghiaccio secco la cella di fumigazione viene posta in vuoto per tempo necessario al trattamento quindi ripristinata la pressione atmosferica ed estratto il manufatto. Le emissioni sono costituite da aria ed anidride carbonica e non sono dotate di sistemi di abbattimento. Per quanto concerne la durata di funzionamento sono stimate 2h/settimana per l'emissione E3, 4 h/settimana per

l'emissione E4 e 2 h/settimana per l'emissione E5; l'altezza dei punti di emissione è pari a 14 metri e la temperatura, ambiente.

L'azienda è inoltre dotata di una **saldatrice portatile** per piccole operazioni di manutenzione su componenti che vengono dichiarati essere unicamente in ferro. Al fine di poter operare nei vari reparti l'azienda sottolinea l'impossibilità di dotarsi di impianto di captazione fisso e si doterà di un **aspiratore mobile deputato alla captazione dei fumi di saldatura**. Secondo quanto dichiarato non sono presenti attrezzature che prevedano l'impiego di olio emulsionabile.

La modifica sostanziale dell'assetto emissivo autorizzato prevede l'installazione di n.5 nuovi punti di emissione (**da E9 ad E13**) a seguito dell'implementazione dell'attività di lavorazione del legno (falegnameria) e l'introduzione dell'attività di verniciatura dei manufatti realizzati. Per quanto attiene l'attività di verniciatura l'azienda dichiara un consumo complessivo annuo pari a circa 4.000 kg di prodotti vernicianti a base acquosa (contenuto di solvente dichiarato pari a 52.2 gr/litro) e 4.500 kg di legnami di vario genere.

Le nuove emissioni, hanno le seguenti caratteristiche:

E9 - l'emissione deriva dall'attività di carteggiatura delle superfici ed è dotata di abbattimento costituito da filtro a cartucce; benché non sia possibile determinare la velocità di filtrazione e conseguentemente il rispetto dei range previsti dalla DGA 4606/99 RER, le informazioni relative all'efficienza di filtrazione restituiscono un valore nettamente superiore al 90% (su particolato <2 micron e fino a velocità pari a 0.056 m/s) e che, pertanto, appare compatibile anche per velocità maggiori rispetto a quanto previsto dalla sopra citata determina.

E10 - l'emissione deriva dall'attività di verniciatura effettuata all'interno di cabina dedicata ed è dotata di abbattimento costituito da filtro a pannelli multistadio; benché non sia possibile determinare la velocità di filtrazione, non essendo stata fornita la metratura filtrante complessiva, l'efficienza di abbattimento media è dichiarata come superiore al 90% e come tale congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER. Quanto sopra anche nella considerazione che, trattandosi di "cabina di verniciatura", le modalità costruttive e le superfici filtranti sono piuttosto standardizzate nel settore di impiego. Ciò anche in virtù della velocità che il flusso d'aria deve mantenere all'interno della cabina al fine di non impattare negativamente sull'attività di verniciatura prima e sulla fase essiccazione poi.

E11 - l'emissione deriva dall'asciugatura dei manufatti precedentemente sottoposti a verniciatura effettuata all'interno di ambiente dedicato ed è dotata di abbattimento costituito da filtro pannelli; la velocità di filtrazione risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER.

E12 - l'emissione deriva dall'aspirazione delle macchina per la lavorazione del legno (taglio, piallatura, fresatura) ed è dotata di abbattimento costituito da filtro a maniche; la velocità di filtrazione risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER.

E13 - l'emissione deriva dall'aspirazione delle macchina per la lavorazione del legno (taglio, piallatura, fresatura) ed è dotata di abbattimento costituito da filtro a maniche; la velocità di filtrazione risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER.

Con riferimento alle sostanze pericolose di cui all'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/06, come ampliate dalla Determinazione Regionale E.R. n.14471 del 30/07/2021 e relative soglie e dichiarazioni ivi stabilite: si prende atto della dichiarazione prodotta dall'azienda nella quale la stessa evidenzia che presso il sito non vi è impiego di sostanze strettamente previste dall'articolo 271 dal testo unico ambientale (fatta salva la fosfina che, tuttavia, viene utilizzata solo presso committenti esterni). Evidenzia altresì che rientrano invece nelle previsioni di cui alla sopra citata Det. Reg. n.14471, per le frasi H con soglia pari a 100 Kg/anno, alcune sostanze contenute nei prodotti impiegati per l'impregnazione del legno (Impralit e Korasit). Al riguardo, viene dichiarato che ad oggi il non esistono sul mercato prodotti meno impattanti e che i consumi attuali pari a 1 t/anno per Impralit e 7.2 t/anno per Korasit sono comunque oggetto di attenzione e, ove possibile, di riduzione d'impiego. L'azienda è comune dotata di sistemi di separazione liquido-vapore al fine di captare gli sfiati derivanti dal processo di impregnazione.

Tutto quanto precedentemente autorizzato, non viene modificato e si riporta integralmente di seguito:

Autoclavi: sono installati tre separatori liquido - vapore, uno per ciascuna autoclave, deputati alla riduzione delle emissioni diffuse derivanti dagli sfiati delle pompe da vuoto durante il processo di impregnazione. L'azienda evidenzia che i prodotti impregnanti recuperati dai suddetti sistemi di trattamento saranno raccolti in apposito contenitore e smaltiti come rifiuti speciali. Con riferimento a quanto sopra si rileva che la soluzione proposta appare in linea con quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 riguardo le migliori tecniche disponibili (BAT) anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici. Per il caso in specie il sistema di trattamento proposto è previsto dalla BAT 38 lettera e) della sopra citata Decisione. Le emissioni derivanti dagli dalle autoclavi sono identificate come emissioni E6 - Sfiato autoclave 1, E7 - Sfiato autoclave 2 ed E8 - Sfiato autoclave 3, di portata pari a 600 Nmc/h ciascuna ed attive per un tempo stimato in 60 minuti/giorno a temperatura ambiente. Per tali emissioni, con riferimento al prodotto impregnante maggiormente impiegato (KORASIT KS2), si propone che, oltre alla portata, in fase di messa a regime sia verificato il rispetto della soglia di rilevanza previsto per le sostanze di Classe II di cui alla Parte V del DLgs 152/06 e sm.i. - Allegato I Parte II - Punto 4 - Tabella D.

Rispetto alla commercializzazione dei pellets di legno l'azienda dichiara di operare esclusivamente quale rivenditore e che non effettua produzione né operazioni di insacco. Relativamente al deposito di antiparassitari liquidi viene dichiarato che questi ultimi vengono conservati in confezioni chiuse ed utilizzati esclusivamente presso le committenze esterne. Con riguardo al deposito di formulati a base di fosfuro di magnesio e di alluminio (fosfina) si evidenzia che questi vengono conservati in confezioni chiuse ed utilizzati per operazioni di disinfestazione di cereali che viene svolta esclusivamente presso committenze esterne. In azienda è altresì presente un magazzino utilizzato per il deposito temporaneo di rifiuti e materie prime secondarie, qui oltre a confezioni vuote di principi attivi impiegati nelle lavorazioni, vengono stoccati anche i residui polverulenti dell'attività di disinfestazione con fosfina che vengono riportati in azienda una volta esaurito completamente il principio attivo. L'azienda dichiara di aver adottato una procedura diversa che prevede l'allungamento dei tempi di trattamento presso le committenze (15 giorni) in modo che il recupero dei residui polverulenti avvenga solo quando i formulati abbiano completamente esaurito i loro effetti e,

pertanto, in sede giungono solo formulati completamente esauriti. Allo smaltimento si provvede a mezzo di ditta specializzata con cadenza almeno mensile.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE SU MACCHINE TAGLIO LEGNO – F.M.

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE MACCHINA PRODUZIONE GHIACCIO SECCO

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g
Temperatura	-20	°C

PUNTO DI EMISSIONE E3 - SFIATO CELLE FUMIGAZIONE 3 E 4 –

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	2	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E4 - SFIATO CELLA FUMIGAZIONE 1 –

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E5 - SFIATO CELLA FUMIGAZIONE 2 –

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	2	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTI DI EMISSIONE E6/E7/E8 – SFIATI AUTOCLAVI 1,2,3 –

Portata massima	600	Nmc/h-ognuno
Altezza minima	3	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E9 – CARTEGGIATURA – F. cartucce - NUOVO

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – VERNICIATURA – F. pannelli multistadio - NUOVO

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E11 – ESSICCAZIONE – F. pannelli - NUOVO

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – FALEGNAMERIA – F.M. - NUOVO

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13 – FALEGNAMERIA – F.M. - NUOVO

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni

1. **Per i nuovi punti di emissione indicati con E9,E10,E11,E12,E13, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la

portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
 9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
 11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le

verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I metodi di **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni

adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

14. **Per** i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;

protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime degli impianti, **il 31/12/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale

ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

- 16.** Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E1, E9, E10, E11, E12, E13.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;

le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, ad uso civile. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni:

La Ditta è assoggettata a regime di prima pioggia delle superfici scoperte dell'insediamento, per una superficie di 9000 m², conseguentemente alla presenza su di esse di contenitori/distributori di carburante esterni, potenzialmente suscettibili (contestualmente al transito di mezzi pesanti e carrelli elevatori) di contaminare i piazzali;

Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, ad eccezione delle acque meteoriche derivanti dalle pensiline, dai parcheggi delle maestranze e dalle aree verdi, vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione della capacità di 51 m³ e da un pozzetto disoleatore (di seguito denominato "disoleatore principale") del volume utile di 4,07 m³ (certificato UNI EN 858);

Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore principale (in funzione della portata della pompa 3 l/s), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;

Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore in un secondo disoleatore statico (di seguito indicato con il termine di "disoleatore secondario"), dopo di che vengono scaricate in acque superficiali previa unione con lo scarico delle acque reflue domestiche;

Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, in acque superficiali;

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto posto a valle del disoleatore principale.

La planimetria della rete fognaria Tavola A007, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, (nella tavola identificato con il numero 5) costituirà parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni acque di prima pioggia

lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tab 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n.152/2006 e smi per gli scarichi in acque superficiali, per i seguenti parametri SST, COD, Idrocarburi Totali;

dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tab 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n. 152/2006 smi per scarichi in acque superficiali, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale ad ARPAE SAC ed al Servizio Territoriale di Ravenna;

ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/2005;

dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa; tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati);

nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che ne modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna; Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico .

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni:

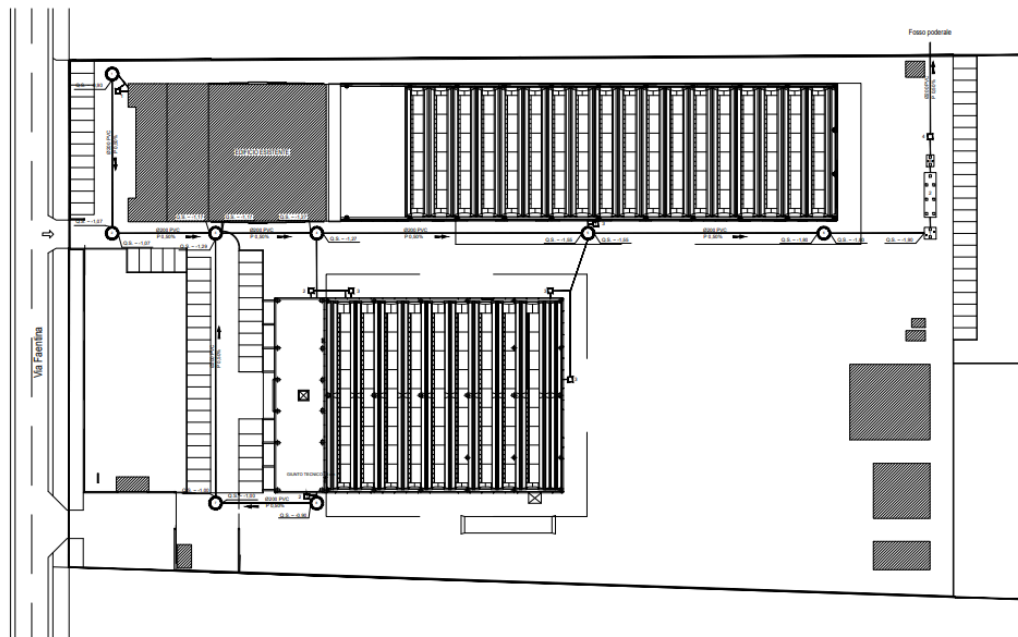
- le acque reflue domestiche recapitano in acque superficiali per un carico organico di 40 abitanti equivalenti determinati in base al numero di addetti impiegati dall'impresa;
- I sistemi di trattamento sono costituiti da fosse Imhoff e degrassatori che convogliano le acque trattate verso un percolatore aerobico prima dello scarico in acque superficiali in un fosso poderale;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti di tali sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (40AE); non sono previste modifiche all'assetto impiantistico e al reticolo fognario dedicato al convogliamento e al trattamento delle acque reflue domestiche prodotte dall'insediamento.

Prescrizioni:

Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e percolatore aerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;

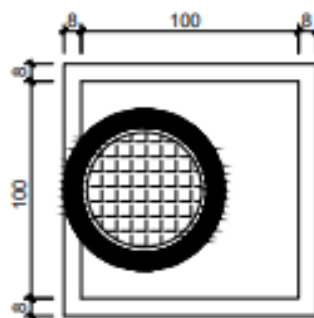
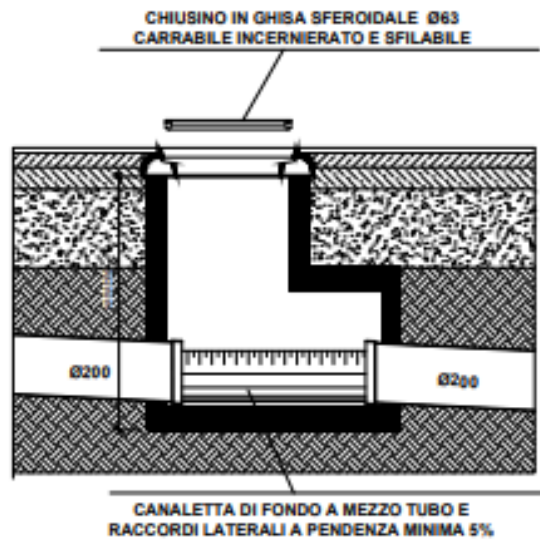
ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Comune di Ravenna e all'ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico;

Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico .



PLANIMENTRIA GENERALE DI PROGETTO FOGNE NERE, scala 1:500

POZZETTO DI ISPEZIONE FOGNA NERA, scala 1:25



OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni:

- La ditta è iscritta al n. **253**, classe 6, nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del DLgs n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R4) nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)	Quantitativi massimi ammessi (t/a)	Attività di recupero (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)
5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 160216 - 170402 - 170411	200	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto 170401 - 170411 - 160122 - 160118 - 160216	200	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.9 Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semi dielettrico (b) e metallico (c) 170411 - 160216	100	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 160214 - 160216 - 200136 - 110114 - 110299 - 110206	200	punto 5.16.3 R4
5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC 160216 - 160214 - 200136	200	punto 5.19.3 <u>R13 esclusivamente con:</u> asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; separazione delle componenti di plastica, gomma, etc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura.

Prescrizioni:

1. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché delle norme di cui al DLgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti;
2. Entro 1 anno dalla data di ricezione, i rifiuti messi in riserva (R13), devono essere avviati alle successive operazioni di recupero previste ai relativi punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 - del DM 05/02/98 e smi in idonei impianti autorizzati.
3. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili, anche per mezzo di opportuna segnaletica, i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia che per attività di recupero (R13/R4).
4. Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto 5.19 "Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC" può essere svolta solamente l'operazione di messa in riserva (R13) con asportazione di eventuali batterie e pile, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche e altre lavorazioni. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa di riferimento (Allegato 5 al DM 05/02/98 e smi e D.Lgs. n. 151/05). In particolare:
 - deve essere garantita, durante le operazioni di movimentazione e deposito all'interno dell'impianto, l'integrità dei rifiuti ritirati allo scopo di consentirne la successiva fase di messa in sicurezza;
 - i rifiuti (RAEE) al momento del ritiro dovranno essere integri e non presentare rischi di contaminazione per l'ambiente ed il personale incaricato;
 - i rifiuti dovranno essere stoccati in appositi contenitori chiusi e suddivisi per tipologia;
 - il settore di messa in riserva dovrà essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate sia dalla altre attività svolte presso il centro, sia per ciascuna tipologia di rifiuto prevista;
 - se la messa in riserva avviene in cumuli, questi dovranno essere realizzati su basamenti impermeabili eventualmente, ove necessario, resistenti all'attacco chimico dei rifiuti.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la Ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M.5 febbraio 1998;
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
7. Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpa i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350. L'iscrizione **nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.